

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Aziende artigiane settore pulizie e servizi



Sottoscritto dalle parti sindacali
datoriali e dei lavoratori:

CONFLAVORO PMI
CONFSAL
FESICA

In vigore dal
01.02.2021 al 31.01.2024

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle imprese artigiane e loro cooperative e consorzi operanti nel settore pulizia e servizi che svolgono, anche per conto terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali;
- servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
- servizi di derattizzazione;
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, insegne luminose, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale, interventi in aree confinate, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi aree verdi, comprensivi di pulizia giardini, potatura e abbattimento piante;
- interventi aerei, con piattaforme o cestelli, per la manutenzione di impianti elettrici e d'illuminazione, pulizia tetti e grondaie, ecc.;
- taglio erbe riparie e stradali, anche con macchinari semoventi;
- transennature stradali, anche provvisorie;
- servizi alla ristorazione (trasporto e distribuzione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- portierato e guardiania;
- servizi di confezionamento di prodotti alimentari e non;
- facchinaggio, anche con l'utilizzo di macchinari;
- servizi accessori a quelli indicati negli alinea precedenti.

STAGIONALITÀ

In considerazione delle peculiarità che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale. Tramite accordo aziendale verranno individuati i criteri che disciplinano l'istituto della stagionalità.

ISTITUTI	CONTENUTI	
Periodo di prova Art.2	Primo e secondo livello: 6 mesi . Altri livelli: 3 mesi . I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del primo contratto di lavoro.	
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.	
Reperibilità Art. 9 bis	Definita con specifico accordo aziendale che dovrà prevedere un'indennità forfetaria non inferiore a 12,00 euro, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento.	
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%.	
Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13 Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.		
A	Lavoro straordinario diurno feriale	25%
B	Lavoro straordinario notturno	50%
C	Lavoro straordinario festivo	65%
D	Lavoro straordinario festivo notturno	75%
E	Lavoro diurno festivo	50%
F	Lavoro diurno domenicale con riposo compensativo	20%
G	Lavoro notturno compreso in turni avvicinati	20%
H	Lavoro notturno compreso in turni non avvicinati	15%
I	Lavoro notturno	30%
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.		
Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.	
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.	
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 3°, 4°, 5° e 6° qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 5% per il primo anno e 2,5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.	
Contratto di reinserimento a tempo indeterminato Art. 25 bis	Applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Stipulabile per i livelli contrattuali: dal 1° al 5°. Inquadramento durante i primi 24 mesi: <ul style="list-style-type: none"> • prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; • seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale. 	
Mensilità	13 mensilità.	
Premio risultato Art. 30	Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.	
Scatto di merito Art. 31	Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.	
Malattia Artt. 36 e ss	<p>Conservazione del posto: 180 GG → 1 anno → 36 mesi sommando + eventi</p> <p>INTEGRAZIONE → 50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi → 75% dal 4° al 45° gg</p>	

	Massimo 45 gg di integrazione/anno.																								
Infortunio Art. 38	Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.																								
Preavviso Art. 51																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello di inquadramento</th> <th>Operai</th> <th>impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° livello</td> <td>-</td> <td>180 giorni</td> </tr> <tr> <td>2° livello</td> <td>-</td> <td>170 giorni</td> </tr> <tr> <td>3° livello</td> <td>-</td> <td>90 giorni</td> </tr> <tr> <td>4° livello</td> <td>45 giorni</td> <td>60 giorni</td> </tr> <tr> <td>5° livello</td> <td>30 giorni</td> <td>45 giorni</td> </tr> <tr> <td>6° livello</td> <td>20 giorni</td> <td>30 giorni</td> </tr> <tr> <td>7° livello</td> <td>10 giorni</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">I suddetti giorni di preavviso si intendono di calendario.</p>	Livello di inquadramento	Operai	impiegati	1° livello	-	180 giorni	2° livello	-	170 giorni	3° livello	-	90 giorni	4° livello	45 giorni	60 giorni	5° livello	30 giorni	45 giorni	6° livello	20 giorni	30 giorni	7° livello	10 giorni	-
Livello di inquadramento	Operai	impiegati																							
1° livello	-	180 giorni																							
2° livello	-	170 giorni																							
3° livello	-	90 giorni																							
4° livello	45 giorni	60 giorni																							
5° livello	30 giorni	45 giorni																							
6° livello	20 giorni	30 giorni																							
7° livello	10 giorni	-																							
Part time Art.76 e ss	<p>Previste clausole elastiche con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale; • Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento. • Maggiorazione del 10% per le ore supplementari. 																								
Lavoro intermittente Art.86 e ss	Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata																								
Tempo determinato Art.92 e ss	Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale																								
Somministrazione Art. 100 e ss	Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.																								
LAVORO A DISTANZA Telelavoro Lavoro agile (smart working) Art.106 e ss	Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.																								
Collaborazioni coordinate e continuative Art.114	In deroga a quanto previsto dall'art.2 c.1 del D.Lgs.n.81/2015, possono essere stipulate collaborazioni coordinate e continuative per tutte quelle mansioni rientranti nella declaratoria del 3° livello, 4° livello, 5° livello e 6° livello previste dal presente contratto. Il relativo trattamento economico non può discostarsi in difetto di oltre il 30% della retribuzione prevista.																								
Sanità integrativa Art. 122	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale).I contributi sono dovuti per 12 mensilità. • L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 16,50 (€ sedici/50) lordi per 13 mensilità. • Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368. • Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>da 1 a 5 :</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>da 6 a 15 :</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>da 16 a 30:</td> <td>€ 150,00</td> </tr> <tr> <td>da 31 a 40:</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>da 41 a 50:</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>oltre 50:</td> <td>€ 350,00</td> </tr> </tbody> </table>	da 1 a 5 :	€ 50,00	da 6 a 15 :	€ 100,00	da 16 a 30:	€ 150,00	da 31 a 40:	€ 250,00	da 41 a 50:	€ 300,00	oltre 50:	€ 350,00												
da 1 a 5 :	€ 50,00																								
da 6 a 15 :	€ 100,00																								
da 16 a 30:	€ 150,00																								
da 31 a 40:	€ 250,00																								
da 41 a 50:	€ 300,00																								
oltre 50:	€ 350,00																								
Ente Bilaterale E.BI.A.S.P. Art. 133	<ul style="list-style-type: none"> • Il contributo mensile all' E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL. • La quota di assistenza contrattuale a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di € 10,00. 																								

	<ul style="list-style-type: none"> L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi per 13 mensilità. Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Classificazione del personale Art.147 e ss	Organizzata su 7 livelli, compresi i Quadri, con esemplificazioni/declaratorie per ogni livello.

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Durata e trattamento economico:

Liv. 2°- 5°	Durata 5 anni	1° anno 70%	2° anno 80%	3° anno 85%	4° anno 90%	5° anno 95%
Liv. 6° e impiegati amministrativi	Durata 3 anni	1° anno 75%	2° anno 85%	3° anno 95%		

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;

- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

- a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
 - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
 - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
 - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Apprendistato in cicli stagionali

Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l'apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione.

Malattia e infortunio

Conservazione del posto: **180 GG**

INTEGRAZIONE	→	50% dal 1° al 3° gg/max 4 eventi
	→	75% dal 4° al 45° gg
INFORTUNIO	→	60% primi 3 gg
	→	80% dal 4° al 20° gg
	→	90% dal 21° al 180° gg

TABELLE RETRIBUTIVE

Livello	RETRIBUZIONE	Indennità Funzione
1°/Quadri	1.580,00	30,00
2°	1.441,00	
3°	1.396,00	
4°	1.344,00	
5°	1.267,00	
6°	1.224,00	
7°	1.176,00	

Riproduzione Vietata
Tutti i diritti riservati

© Copyright 2021

